



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile-Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato

vista l'istanza congiunta dei ricorrenti [REDACTED]

per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC e l'integrazione del 18.11.2020 per effetto della quale il piano è stato rimodulato escludendo i debiti scaturenti dall'attività imprenditoriale del sig. [REDACTED]

rilevato:

che i ricorrenti sono "consumatori", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persone fisiche che hanno assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, i ricorrenti:

non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non hanno mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non hanno subito per cause ad esso imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

hanno fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;



verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge, impregiudicata restando ogni valutazione in esito alla udienza di omologa circa la sussistenza del requisito della meritevolezza;

visti gli artt. 12 bis e segg. della l. 3/2012;

PQM

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del **27.01.2021**, ore 10.30;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Reggio Calabria, 28 novembre 2020

Il Giudice Delegato
dr.ssa Tiziana Drago

